

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

**che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati su accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea**

(2007/117/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) <sup>(1)</sup>,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che il Montenegro sia inserito nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

- (2) La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 <sup>(5)</sup> dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell'elenco alfabetico:

«— Montenegro».

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÄUBLE

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo da un protocollo che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. Atto del Consiglio modificato dall'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (GU C 311 del 19.12.2006, pag. 10).